Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 6 aprile 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 marzo 1981, n. **116.**

Interpretazione autentica dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato . . . . . . Pag. 2363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1981, n. **117.**

Prelevamento di L. 1.263.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1981 Pag. 2363

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, in Milano. Pag. 2364

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 30 marzo 1981.

Norme per la vendita di carne congelata detenuta dagli organismi d'intervento e destinata alle industrie di trasformazione . . . . Pag. 2364

Ministero dell'interno

DECRETO 2 aprile 1981.

Abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e per le dotazioni minime a disposizione del servizio antincendi in relazione alla classificazione dell'aeroporto . . . . Pag. 2366

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 2367

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Glossa Etnea Azzurra », in Roma. Pag. 2368

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Conedilco Delfino - Consorzio edilizio cooperativo », in Roma . . . . Pag. 2368

Ministero della marina mercantile: Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile. Pag. 2368

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pizzighettone . . . . . . Pag. 2368

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Paularo . . . . Pag. 2368

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2369

Ministero della sanità:

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Balda » di Bardolino . . . . Pag. 2370

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « S. Luigi » di Barni . . . . Pag. 2370

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Corona » di S. Giuliano Terme . . . . Pag. 2370

Avviso di rettifica . . . . Pag. 2370

CONCORSI ED ESAMI

Ministero degli affari esteri: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica . . . . Pag. 2370

Ministero della difesa: Errata-corrige . . . . . Pag. 2370

Ufficio medico provinciale di Palermo: Graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Partinico . . . . . . Pag. 2370

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **149.**

Interventi per la programmazione delle attività di ricerca e di formazione del Comitato di ricerche economiche per la Sicilia (CRES), del Centro italiano di studi amministrativi (CISA), del Centro siciliano Sturzo (CESS) e del Centro culturale Mondoperaio (CCM) . . . . Pag. 2371

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **150.**

Provvidenze a favore dei pescatori. Ripartizione delle somme della CEE a favore dei comuni della provincia di Messina danneggiati dalle mareggiate del dicembre 1979-gennaio 1980 . . . . Pag. 2371

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **151.**

Provvidenze per la diffusione di strumenti di formazione culturale nelle scuole . . . . Pag. 2371

LEGGE 30 dicembre 1980, n. 152.

Provvidenze per gli istituti per ciechi « T. Ardizzone Gioeni » di Catania e « Florio e Salamone » di Palermo e per la stamperia Braille di Caltanissetta . . . . Pag. 2372

LEGGE 30 dicembre 1980, n. 153.

Interventi per la promozione dell'attività di ricerca e di formazione dell'Istituto Gramsci siciliano . . . Pag. 2373

LEGGE 30 dicembre 1980, n. 154.

Interventi per la promozione delle attività di ricerca e di studio dell'Istituto siciliano di studi politici ed economici (ISSPE) ed aumento del contributo in favore dell'Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici di Palermo. Pag. 2373

LEGGE 30 dicembre 1980, n. 155.

Contributo al Centro internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari di Messina, dotato di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre 1978 . . . . Pag. 2373

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **156.**

Approvazione del bilancio dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) per l'esercizio finanziario 1978 . . . . Pag. 2373

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **157.**

Modifica della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, riguardante l'assegnazione di un contributo agli organi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, operanti in Sicilia . . . . Pag. 2374

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **158.**

Compensi per i componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile . . . . Pag. 2374

LEGGE 30 dicembre 1980, n. 159.

Rideterminazione dei termini indicati negli articoli 28 e 33 e interpretazione autentica dell'art. 19, primo comma, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica. Modifiche ed integrazioni alla legislazione vigente in materia di edilizia residenziale . . . . Pag. 2374

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **160.**

Provvedimenti per lo sviluppo e l'incremento delle ricerche nel settore della geodinamica in Sicilia . . Pag. 2375

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **161.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, sulla tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento . . . . Pag. 2375

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **162.**

Norme per agevolare la costruzione di impianti sportivi su aree demaniali nel territorio della Regione siciliana. Pag. 2376

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 95 DEL 6 APRILE 1981:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 197 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre luglio-dicembre 1980).

(1880)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 marzo 1981, n. **116**.

Interpretazione autentica dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il disposto dell'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, non è da intendersi applicabile, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1981

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

FORLANI — BODRATO — SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1981, n. **117**.

Prelevamento di L. 1.263.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Visto l'art. 23 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per il triennio 1981-83;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 888, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 1.263.000.000 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:		
Cap. 1444. — Fitto di locali ed oneri accessori	L.	13.000.000
Cap. 2193. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	»	10.000.000
Ministero del bilancio e della programmazione economica:		
Cap. 1020. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	L.	24.000.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. 1022. — Indennità, ecc. per missioni all'estero	L.	50.000.000
Cap. 1579. — Spese eventuali all'estero	»	700.000.000
Ministero dell'interno:		
Cap. 2506. — Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc.	L.	50.000.000
Cap. 2612. — Indennità, ecc. per missioni all'estero, ecc.	»	5.000.000
Ministero del lavoro:		
Cap. 2532. — Fitto di locali ed oneri accessori	L.	400.000.000
Ministero della marina mercantile:		
Cap. 1002. — Spese per viaggi del Ministro, ecc.	L.	5.000.000
Cap. 1005. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	4.000.000
Cap. 1006. — Indennità, ecc. per missioni, ecc.	»	2.000.000
	L.	1.263.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1981

PERTINI

ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1981
Atti di Governo, registro n. 32, *foglio n.* 14

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 gennaio 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico della legge sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni particolari di polizza presentate dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano;

tariffa 18, relativa all'assicurazione, in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 101, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa 102, relativa all'assicurazione temporanea, su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 103, relativa all'assicurazione temporanea, su due teste, a premio unico di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 22, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 25 febbraio 1948 e del 5 dicembre 1952);

tariffa 332, relativa all'assicurazione, a premio costante, di un capitale crescente annualmente pagabile immediatamente in caso di premorienza dell'assicurato o ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, unitamente ad un capitale aggiuntivo;

condizioni particolari di polizza per la tariffa 18;

condizioni particolari di polizza della tariffa 0-2 relativa all'assicurazione per il caso morte a vita intera, a premio annuo;

condizioni particolari di polizza della tariffa 0-1 relativa all'assicurazione per il caso morte a vita intera, a premio annuo pagabile fino all'85° anno di età;

condizioni particolari di polizza della tariffa 0-3 relativa all'assicurazione per il caso di morte, a premio unico;

condizioni particolari di polizza della tariffa 332.

Roma, addì 30 gennaio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(2074)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 marzo 1981.

Norme per la vendita di carne congelata detenuta dagli organismi d'intervento e destinata alle industrie di trasformazione.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 805 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati delle carni bovine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo d'intervento delle carni bovine, ai sensi del citato regolamento comunitario;

Visto il regolamento (CEE) n. 216 della commissione del 4 febbraio 1969 concernente le modalità di applicazione relative alla vendita di carni bovine congelate acquistate dagli organismi di intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 1687 della commissione del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1723/77;

Visto il regolamento (CEE) n. 2182 della commissione del 30 settembre 1977, concernente modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità;

Visto il regolamento (CEE) n. 527/80 della commissione del 28 febbraio 1980 relativo alle vendite a prezzo fissato forfettariamente in anticipo di certe carni bovine congelate provenienti dalle scorte di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità;

Considerato che le vendite possono essere decise di volta in volta dalla commissione della Comunità europea con propri regolamenti;

Considerato che le finalità fissate nel citato regolamento n. 2182/77 sono quelle di destinare il prodotto all'industria di trasformazione, prevedendo adeguati

controlli sulle operazioni di utilizzazione del prodotto stesso; che allo scopo è necessario prescrivere a corredo della domanda di acquisto la presentazione di idonea certificazione attestante l'esercizio di attività economica nel settore delle carni e, inoltre, affidare agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio il controllo presso le industrie trasformatrici delle operazioni di utilizzazione della carne acquistata ai sensi dei regolamenti medesimi;

Considerato che occorre prevedere il caso di industrie di trasformazione i cui stabilimenti siano ubicati sul territorio nazionale e che acquistino la carne congelata presso organismi d'intervento di altri Stati membri;

Decreta:

Art. 1.

Le domande di acquisto di carni bovine rivolte all'A.I.M.A. ai sensi del regolamento (CEE) n. 2182/77, secondo le modalità dei regolamenti di applicazione di volta in volta emanati, devono essere corredate, in aggiunta a quanto previsto dai succitati regolamenti, della sottospecificata documentazione, rilasciata da non oltre tre mesi;

1) per gli operatori italiani:

a) certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dal quale risulti che il richiedente svolge attività nella trasformazione delle carni;

b) attestazione rilasciata dall'Istituto nazionale conserve alimentari da cui risulti che il richiedente esercita una attività nella produzione di conserve e/o prodotti trasformati di carne di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettere *a*) e/o *b*) del regolamento (CEE) numero 805/68;

2) per gli operatori stranieri: certificato rilasciato dalle competenti autorità, accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana, dal quale risultino sia l'iscrizione ad un pubblico registro sia l'attività svolta nella produzione di conserve e/o prodotti trasformati di carne di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettera *a*) e/o *b*) del regolamento (CEE) n. 805/68.

Art. 2.

Nei casi in cui dalle domande risulta, ai sensi del paragrafo 1, art. 3 del regolamento (CEE) n. 2182/77, che la trasformazione della carne si effettua in stabilimenti ubicati nel territorio della Repubblica italiana, gli acquirenti devono presentare all'A.I.M.A. l'impegno scritto del legale rappresentante della ditta di trasformazione ad accettare tutti i controlli che saranno disposti per accertare l'effettiva destinazione della carne, istituendo allo scopo apposito registro di carico e scarico bollato a norma di legge e preliminarmente vistato dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio di ubicazione degli stabilimenti.

Qualora si proceda ad operazioni di scongelamento e/o disossamento in stabilimenti diversi da quello in cui è prevista la trasformazione deve essere predisposto analogo registro di carico e scarico, vidimato dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio di ubicazione dello stabilimento di scongelamento e/o disossamento.

Art. 3.

In caso di acquisti presso organismi d'intervento di altri Paesi membri, la ditta interessata dovrà, al momento della costituzione presso l'A.I.M.A. della cauzione di trasformazione, indicare gli stabilimenti presso i quali verranno eseguite le operazioni di trasformazione, di scongelamento e/o disossamento, avvertendo nel contempo i competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi.

Art. 4.

L'impresa di trasformazione deve informare dell'inizio di ogni operazione, con almeno cinque giorni di anticipo, l'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio di ubicazione dello stabilimento di trasformazione, di scongelamento e/o disossamento.

Art. 5.

Gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi sono incaricati di provvedere, a richiesta delle ditte interessate, alla vidimazione dei prescritti registri di carico e scarico. Gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, competente per stabilimento di trasformazione provvedono al controllo delle operazioni di trasformazione rilasciando, a conclusione delle stesse, attestazione sul quantitativo di carne effettivamente trasformata, con indicazione dei prodotti ottenuti entro il termine di quattro mesi dal rilascio della lettera dell'organismo di intervento di attribuzione del prodotto.

Art. 6.

Qualora lo scongelamento e/o il disossamento avvengano in stabilimenti diversi da quello di trasformazione, i servizi di vigilanza per la repressione delle frodi che hanno eseguito i controlli delle suddette operazioni dovranno trasmettere al servizio di vigilanza competente per i controlli sulla trasformazione una attestazione con la quale si dà atto delle operazioni eseguite, con l'indicazione della carne effettivamente lavorata e della carne scongelata e/o disossata ottenuta.

Art. 7.

Il decreto ministeriale 5 marzo 1980 che detta norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 2182/77 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(2017)

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 2 aprile 1981.

Abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e per le dotazioni minime a disposizione del servizio antincendi in relazione alla classificazione dell'aeroporto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale viene stabilito che il servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella *A* della predetta legge dev'essere espletato, a proprie cure e spese, dai titolari della licenza di cui all'art. 788 del codice di navigazione, o dagli enti pubblici o privati che abbiano in gestione l'aerostazione passeggeri o merci, con personale in possesso di apposita abilitazione rilasciata dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco;

Vista la delega a determinare le modalità per il conseguimento dell'abilitazione in argomento, contenuta nello stesso articolo;

Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministero dell'interno è delegato a determinare la dotazione minima di personale e la consistenza e le caratteristiche dei mezzi da adibire al servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella *A* della citata legge;

Ferma restando l'eventualità di successive modificazioni, correlate alle emergenti esigenze di adeguamento alla sicurezza antincendio in continua evoluzione, sulla base delle determinazioni cui perverrà il servizio tecnico centrale in relazione al disposto di cui all'art. 2 della stessa legge n. 930 del 23 dicembre 1980;

Premesso che le classi, in cui vengono suddivisi, ai fini del servizio antincendi, gli aeroporti, devono intendersi definite con gli stessi criteri adottati dalle raccomandazioni I.C.A.O. indicando peraltro la 1ª classe gli aroporti più grandi e la 9ª classe quelli più piccoli;

Decreta:

L'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella *A* della legge 23 dicembre 1980, n. 930, viene rilasciata agli interessati previo:

1) certificazione di piena ed incondizionata idoneità fisico-attitudinale accertata dal servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

2) accertamento della capacità tecnica necessaria.

L'abilitazione in argomento sarà relativa alla singola classe dell'aeroporto sul quale l'interessato espleterà il suo servizio.

La certificazione di cui al punto 1) avrà validità quinquennale e pertanto al termine di tale periodo la visita medica presso il servizio sanitario dei vigili del fuoco dovrà essere ripetuta.

La prova di cui al punto 2) consisterà nell'accertamento delle cognizioni teoriche e della capacità pratica in relazione al seguente programma che deve intendersi riferito alla classe dell'aeroporto interessato:

conoscenza dell'aeroporto e delle sue adiacenze con particolare riferimento alle zone potenzialmente pericolose;

procedure d'emergenza;

conoscenza degli aeromobili interessati;

aree di rischio dei vari aeromobili (aspirazione e scarico reattori, carrelli, area critica, ecc.);

assistenza durante il rifornimento degli aeromobili;

nozioni di pronto soccorso;

caratteristiche, proprietà ed uso degli agenti estinguenti;

caratteristiche ed uso dei materiali in dotazione;

caratteristiche ed uso dei mezzi in dotazione;

intervento antincendi.

Per gli accertamenti di cui al punto 2) e tenuto conto anche del programma d'esame si provvederà con una commissione presieduta dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco e composta dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente o suo delegato e da un funzionario tecnico dei vigili del fuoco che espleterà anche le funzioni di segretario.

L'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco sulla scorta della documentazione medica e dei verbali degli esami sopradetti rilascerà il relativo certificato di abilitazione all'espletamento del servizio antincendi di cui trattasi.

Le domande intese ad ottenere l'abilitazione del personale dovranno essere indirizzate, dal titolare della licenza o dal gestore di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, all'ispettorato regionale o interregionale competente per territorio il quale entro trenta giorni dalla ricezione comunicherà la data e la sede degli accertamenti di cui ai punti 1) e 2); conseguentemente il titolare della licenza o il gestore di cui sopra approntera quanto necessario al fine dello svolgimento della prova di cui trattasi.

L'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco potrà, indipendentemente da quanto sopra disposto, rilasciare direttamente il certificato di abilitazione al personale attualmente in servizio purchè risulti da apposita dichiarazione del titolare della licenza o del gestore di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, che il personale stesso ha svolto da non meno di un anno il servizio antincendi aeroportuale; in tal caso il certificato di cui sopra sarà relativo alla singola classe dell'aeroporto sul quale si è svolto il prescritto periodo di servizio antincendi e la certificazione di piena ed incondizionata idoneità fisico-attitudinale sarà richiesta a compimento del primo quinquennio.

Per quanto concerne i livelli protettivi l'attuale servizio antincendi sugli aeroporti in argomento dovra assicurare almeno quanto previsto dal « Manuale dei servizi d'aeroporto - Salvataggi e lotta contro l'incendio » Doc. 9137 - AN898, tenendo altresì conto che il numero minimo di personale addetto al servizio antincendi stesso dovrà essere numericamente congruo al suo espletamento.

Roma, addì 2 aprile 1981

Il Ministro: ROGNONI

(2094)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1980 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa costruttori, con sede in Argenta, stabilimento di Porto Garibaldi (Ferrara), è prolungata a 33 mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stef di Cagliari è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1980 al 1° agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim - Miniera di Montevecchio - Cagliari è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 maggio 1980 al 15 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Club Roman Fashion, già Confezioni Pomezia di Pomezia (Roma) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 dicembre 1979 al 21 gennaio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric, con sede in Cameri (Novara) e stabilimento a Crema, è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 4 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ditta Tomaificio Italo Mantini, con sede e stabilimento in S. Costanzo (Pesaro), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Cagli di Maggi Lamberto & C., con sede e stabilimento in Cagli (Pesaro), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmaceutici Rivetti, stabilimento di Napoli ora Inrf-Riv S.p.a., stabilimento di Napoli, è prolungata al 28 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanasi Nigris di Ozzano Emilia (Bologna) è prolungata al 9 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imac S.a.s. - Industria meccanica apparecchiature cinematografiche, con sede e stabilimento in Borgo S. Giovanni (Milano), è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani di Bergamo è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Franke, con sede in Peschiera del Garda (Verona), stabilimento di Aprilia (Latina), è prolungata al 5 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariano Delle Piane, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento in Tortona (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 aprile 1980 al 19 ottobre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, stabilimento di Porto Empedocle (Agrigento), è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento in Vercelli, è prolungata al 25 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aufur di S. Giorgio di Nogaro (Udine) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 maggio 1979 al 4 novembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Capasso di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 luglio 1980 all'11 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna, con sede in Milano e stabilimenti a Cesano Maderno (Milano), Cengio (Savona) e Piacenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 ottobre 1980 al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopraindicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Inteca - Castrovillari (Cosenza) è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Andreae Calabria - Castrovillari (Cosenza) è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 marzo 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie Sorgato con sede in Milano - stabilimento di Novara è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 ottobre 1980 al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2023)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Glossa Etnea Azzurra », in Roma

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1981 i poteri conferiti al sig. Stelio Moreschini, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Glossa Etnea Azzurra », in Roma, sono stati prorogati fino al 30 aprile 1981.

(1784)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Conedilco Delfino - Consorzio edilizio cooperativo », in Roma.

Con decreto Ministeriale 26 febbraio 1981 i poteri conferiti all'avv. Giovanni Vetrano, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Conedilco Delfino - Consorzio edilizio cooperativo », in Roma, sono stati prorogati fino al 5 aprile 1981.

(1785)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile

Con decreto ministeriale 6 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1981, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 149, il dott. Stenio Riccio, consigliere di Stato, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile, in sostituzione del prof. Gabriele Pescatore.

(1936)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pizzighettone

Con decreto 7 febbraio 1981, n. 2325, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex reliquato del Colatore Serio Morto, segnato nel N.C.T.R. del comune di Pizzighettone (Cremona) al foglio n. 14, confinante a nord con le particelle 9-10/P, sud 24; est 25; ovest con la restante n. 10/P della superficie di mq 350, ed indicato nella relazione descrittiva con allegata planimetria rilasciata l'11 marzo 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona, che fanno parte integrante del citato decreto.

(1969)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Paularo

Con decreto 7 febbraio 1981, n. 2910, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni ex alveo dei torrenti Chiarsò e Turreia in comune Paularo, località Saletti (Udine) segnati nel N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 38, mappali 377 (ha. 0.05.10); 378 (ha. 0.14.00); 379 (ha. 0.54.20); 380 (ha. 0.01.80); 381 (ha. 0.18.20); 382 (ha. 0.07.50); 383 (ha. 0.16.30); 386 (ha. 0.11.10); 387 (ha. 0.07.40); 388 (ha. 0.16.50); 389 (ha. 0.06.50); 393 (ha. 0.06.60); 394 (ha. 0.10.10); 395 (ha. 0.21.60); 397 (ha. 0.14.00); 398 (ha. 0.06.40); ed al foglio n. 39 mappali 189 (ha. 0.08.10); 190 (ha. 0.16.30); 192 (ha. 0.13.50) della superficie complessiva di ha. 2.55.20, ed indicati nella rilevazione catastale 26 gennaio 1978 con allegata planimetria, rilasciata il 7 febbraio 1978 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fanno parte integrante del citato decreto.

(1970)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 2 aprile 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1045,70	1045,70	1045,70	1045,70	—	1045,70	1045,80	1045,70	1045,70	1045,70
Dollaro canadese	884,20	884,20	883,75	884,20	—	884,35	884,40	884,20	884,20	884,30
Marco germanico	498,95	498,95	499,10	498,95	—	498,90	498,45	498,95	498,95	498,90
Fiorino olandese	450,07	450,07	450,10	450,07	—	449,95	449,90	450,07	450,07	450,10
Franco belga	30,438	30,438	30,445	30,438	—	30,40	30,433	30,438	30,438	30,45
Franco francese	211,35	211,35	211,50	211,35	—	211,35	211,40	211,35	211,35	211,35
Lira sterlina	2340,25	2340,25	2341 —	2340,25	—	2340,50	2340,80	2340,25	2340,25	2340,25
Lira irlandese	1819 —	1819 —	1818 —	1819 —	—	—	1821 —	1819 —	1819 —	—
Corona danese	158,52	158,52	158,75	158,52	—	158,50	158,50	158,52	158,52	158,50
Corona norvegese	194,69	194,69	194,70	194,69	—	194,60	194,55	194,69	194,69	194,70
Corona svedese	228,12	228,12	228 —	228,12	—	228,10	228,15	228,12	228,12	228,10
Franco svizzero	546,77	546,77	546,75	546,77	—	546,90	547,05	546,77	546,77	546,75
Scellino austriaco	70,50	70,50	70,60	70,50	—	70,55	70,574	70,50	70,50	70,50
Escudo portoghese	18,50	18,50	18,50	18,50	—	18,50	18,565	18,50	18,50	18,50
Peseta spagnola	12,293	12,293	12,3050	12,293	—	12,30	12,30	12,293	12,293	12,30
Yen giapponese	4,918	4,918	4,9250	4,918	—	4,90	4,92	4,918	4,918	4,90

Media dei titoli del 2 aprile 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	54,400
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,575
» 5,50 % » » 1968-83	87,400
» 5,50 % » » 1969-84	82,200
» 6 % » » 1970-85	79,825
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	74,125
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	80,525
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,350
» » » » 1-10-1979/81	99 —
» » » » 1-12-1979/81	97,925
» » » » 1- 5-1979/82	96,775
» » » » 1- 7-1979/82	97,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	97,200
» » » » 1- 1-1980/82	97,925
» » » » 1- 3-1980/82	98,400
» » » » 1- 5-1980/82	97 —
» » » » 1- 6-1980/82	96,850
» » » » 1- 7-1980/82	97,675
» » » » 1- 8-1980/82	97,500
» » » » 1-10-1980/82	98,800
» » » » 1- 1-1980/83	97,300
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,025
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,050
» » » 12 % 1- 4-1982	94,750
» » » 12 % 1-10-1983	88,625
» » » 12 % 1- 1-1984	88,250
» » » 12 % 1- 4-1984	88,325
» » » 12 % 1-10-1984	88,225
» » Nov. 12 % 1-10-1987	87 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 aprile 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1045,75
Dollaro canadese	884,30
Marco germanico	498,95
Fiorino olandese	449,985
Franco belga	30,435
Franco francese	211,375
Lira sterlina	2340,525
Lira irlandese	1820 —
Corona danese	158,51
Corona norvegese	194,62
Corona svedese	228,135
Franco svizzero	546,91
Scellino austriaco	70,537
Escudo portoghese	18,532
Peseta spagnola	12,296
Yen giapponese	4,919

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Balda » di Bardolino

Con decreto ministeriale 5 marzo 1981, n. 2103, la S.p.a. Balda, in Bergamo, via Petrarca, 4, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale « Balda », di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1766, i risultati delle analisi chimica e microbiologica, aggiornate secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(1830)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « S. Luigi » di Barni

Con decreto ministeriale 5 marzo 1981, n. 2106, la ditta Fonti di Barni di Grassi Nino, in Barni (Como), via Colombo, 60, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale denominata « Fonte S. Luigi » di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, n. 1800, i risultati delle analisi chimica e microbiologica aggiornate.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei collarini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(1828)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Corona » di S. Giuliano Terme

Con decreto 5 marzo 1981, n. 2101, la S.p.a. Reali Flaminio e Figli, in Calci (Pisa), via delle Sorgenti, 36, è stata autorizzata alla vendita dell'acqua minerale denominata « Corona », di cui al decreto ministeriale 4 dicembre 1978, n. 1750.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(1829)

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 195 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale di revoca 17 novembre 1980 (numero 5990/R), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 17 gennaio 1981, alla pag. 5, al numero d'ordine 70, sotto la voce « Ditta e sede », dove è scritto: « Vick Chemical Company (U.S.A.) già rappresentata in Italia dalla ditta Camillo Corvi S.p.a. via dei Mille, n. 3 Piacenza - codice fiscale 00111000337 ed ora della ditta Vick International S.p.a., via Parigi, n. 11, Roma - codice fiscale 01130700584 » deve leggersi: « Vick Chemical (U.S.A.) già rappresentata in Italia dalla ditta Camillo Corvi S.p.a., via dei Mille, n. 3, Piacenza - codice fiscale 00111000337 ».

(2048)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica.

Si dà notizia che nel Foglio di comunicazioni n. 9 del mese di settembre 1980 del Ministero degli affari esteri è stato pubblicato, in data 15 ottobre 1980, il decreto ministeriale n. 2680 del 25 giugno 1980 relativo all'approvazione della graduatoria di merito e alla dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami e titoli a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1979, n. 2234, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 2 agosto 1979.

(2054)

MINISTERO DELLA DIFESA

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 28 gennaio 1981, concernente « Concorsi, per titoli e per esami, a complessivi quarantotto posti di guardiamarina nei ruoli speciali in servizio permanente effettivo, di cui all'art. 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386 », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1981, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 13, nello schema di domanda di cui allo « Allegato *A* », al 9° rigo, dove è scritto: « ...al concorso, per titoli e per esami, a *quarantotto* posti di guardiamarina ..... », deve leggersi: « ..... al concorso, per titoli e per esami, a *n.* ..... posti di guardiamarina .... »;

nelle modalità e programma delle prove di esame, di cui allo « Allegato *B* », alla pag. 17, al punto 4, sia nel titoletto che nell'elenco delle materie professionali oggetto d'esame, (alinea 5), dove è scritto: « ..... della *Marina mercantile* », deve leggersi: « .... della *Marina militare* ».

(2053)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Partinico

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 14273 del 24 luglio 1978, modificato con successivo decreto n. 21360 del 15 settembre 1978, con il quale è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Partinico;

Visto il proprio decreto n. 11354 del 15 giugno 1979, con il quale è stato provveduto all'ammissione dei candidati;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in premessa:

1) Juliani dott.ssa Gemma, nata ad Agrigento il 26 gennaio 1951 . . . . punti 128,70
2) Speciale dott. Gioacchino, nato a Partinico il 16 gennaio 1945 . . . . . . » 125,18
3) Motisi dott.ssa Fedele, nata a Palermo il 25 dicembre 1951 . . . . » 123,50
4) Salvo dott.ssa Caterina, nata a Palermo il 26 maggio 1953 . . . . » 122,00
5) Di Marco dott. Francesco, nato a Partinico il 2 febbraio 1949 . . . . . . » 117,00
6) Vincifora dott. Sergio, nato a Palermo il 17 ottobre 1946 . . . . » 116,60

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e del comune di Partinico.

Palermo, addì 12 marzo 1981

Il medico provinciale: SCUILLACI

(2040)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **149**.

Interventi per la programmazione delle attività di ricerca e di formazione del Comitato di ricerche economiche per la Sicilia (CRES), del Centro italiano di studi amministrativi (CISA), del Centro siciliano Sturzo (CESS) e del Centro culturale Mondoperaio (CCM).

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della Regione, è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1981, al CRES (Comitato di ricerche economiche per la Sicilia) avente sede a Palermo, al CISA (Centro italiano di studi amministrativi), sezioni di Agrigento e Catania, al CESS (Centro siciliano Sturzo) con sede in Palermo, al Centro culturale Mondoperaio con sede in Enna, un contributo quale concorso alle attività ordinarie, stabilito nelle seguenti misure:

lire 100 milioni in favore del CRES;

lire 50 milioni in favore del CISA, sezione di Agrigento;

lire 50 milioni in favore del CISA, sezione di Catania;

lire 50 milioni in favore del CESS;

lire 50 milioni in favore del Centro culturale Mondoperaio.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario 1981 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1980

D'ACQUISTO

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **150**.

Provvidenze a favore dei pescatori. Ripartizione delle somme della CEE a favore dei comuni della provincia di Messina danneggiati dalle mareggiate del dicembre 1979-gennaio 1980.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore dei pescatori professionali residenti nei comuni della provincia di Messina colpiti dalle mareggiate del dicembre 1979-gennaio 1980, le cui imbarcazioni ed attrezzature da pesca siano state distrutte o danneggiate dalle mareggiate stesse, è concesso un contributo fino al 70 per cento dei danni subiti e comunque per un importo non superiore a L. 1.000.000 per ciascun interessato.

All'individuazione dei comuni colpiti dalle mareggiate del dicembre 1979-gennaio 1980 ed alla ripartizione delle somme tra gli stessi provvede il presidente della Regione con decreto da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni fornite dalla prefettura di Messina.

Con lo stesso decreto sarà disposto il versamento delle somme relative ai comuni interessati con l'osservanza delle modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

I comuni sono tenuti a dare pubblicità del decreto di cui al precedente comma mediante l'affissione di manifesti in cui venga precisata la data di scadenza per la presentazione delle istanze.

I comuni sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di spesa.

Art. 2.

I contributi previsti dal precedente art. 1 sono concessi su domanda degli interessati, corredata della certificazione dei danni rilasciata dall'ufficio marittimo o dalla delegazione di spiaggia competenti, da presentarsi in carta libera al comune nel termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del decreto previsto dal precedente art. 1.

All'erogazione dei contributi provvede il comune a mezzo di deliberazione del consiglio comunale.

I provvedimenti adottati devono essere affissi nell'albo comunale per giorni trenta consecutivi.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con l'assegnazione disposta con decisione 23 gennaio 1980 della commissione esecutiva della Comunità economica europea.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1980

D'ACQUISTO

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **151**.

Provvidenze per la diffusione di strumenti di formazione culturale nelle scuole.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di promuovere la diffusione tra i giovani di *strumenti di formazione culturale*, l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è autorizzato, in via sperimentale, sino all'anno scolastico 1982-83, a provvedere all'assegnazione alle scuole ed istituti di istruzione secondaria, nonchè alle classi quinte delle scuole elementari, pubblici o parificati, operanti nel territorio della Regione, di quotidiani, con esclusione degli organi di partito.

Art. 2.

L'assegnazione dei quotidiani è limitata a tre testate di cui una di rilevante interesse nazionale.

Art. 3.

Alle scuole medie di primo grado ed alle scuole ed istituti di secondo grado sono assegnati tre quotidiani per ogni otto classi; alle classi quinte delle scuole elementari tre quotidiani per ogni scuola.

Art. 4.

Per fruire dell'assegnazione di cui ai precedenti articoli, i legali rappresentanti delle scuole o istituti debbono inviare all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, entro il 15 maggio di ogni anno, apposita richiesta corredata da una relazione sull'utilizzo didattico dei quotidiani, specificando le testate che si intendono acquistare o gli abbonamenti che si intendono sottoscrivere.

La scelta delle testate è fatta dal consiglio di istituto o di circolo il quale dovrà garantire la pluralità dell'informazione.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, entro il 30 settembre di ogni anno, provvede ad erogare, mediante mandato diretto, ai legali rappresentanti delle suole o istituti le somme occorrenti per l'acquisto dei quotidiani o per gli abbonamenti.

I legali rappresentanti delle scuole o istituti, entro il 30 settembre dell'anno successivo, inviano una relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di cui alla presente legge all'assessorato regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che redige apposito rapporto, con le proprie considerazioni, per la giunta regionale.

Le somme non utilizzate per l'acquisto dei quotidiani richiesti saranno versate in entrata al bilancio della Regione con imputazione al cap. 3443.

Art. 5.

Nella prima applicazione della presente legge i termini di cui al primo e terzo comma dell'art. 4 sono fissati rispettivamente al quarantacinquesimo ed al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

Per i fini di cui al precedente art. 1, l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, sentito il comitato tecnico-consultivo per la promozione culturale di cui alla legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, promuove, inoltre, iniziative culturali d'appoggio per favorire l'introduzione sperimentale nell'attività didattica dei giornali.

Art. 7.

Allo scopo di favorire la formazione di emeroteche nelle scuole ed istituti medi superiori di cui alla presente legge e nelle biblioteche comunali funzionanti, l'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato, altresì, a sottoscrivere abbonamenti a quotidiani di rilevante interesse regionale, editi nella Regione, in numero di tre in favore delle scuole o istituti che ne abbiano fatta esplicita richiesta nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 4, ed in numero di tre in favore delle biblioteche, purchè sia assicurato l'impegno a provvedere alla raccolta metodica dei quotidiani e alla relativa rilegatura.

I direttori delle biblioteche comunali funzionanti cui spetta la scelta delle testate, purchè rispettino la pluralità dell'informazione, dovranno far pervenire la richiesta all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 8.

Per agevolare presso le comunità di siciliani residenti all'estero la diffusione e l'uso didattico di strumenti di informazione di interesse regionale editi in Sicilia, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a sottoscrivere in favore degli istituti italiani di istruzione secondaria operanti all'estero, frequentati prevalentemente da alunni appartenenti alle comunità predette, abbonamenti a tre testate di quotidiani nella cui scelta dovrà garantirsi la pluralità dell'informazione.

Art. 9.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 1000 milioni.

L'onere relativo troverà riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1981-83 nell'elemento di programma 2.3.2.1. « Istituti di alta cultura e di diffusione della cultura ».

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1980

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 30 dicembre 1980, n. 132.
Provvidenze per gli istituti per ciechi « T. Ardizzone Gioeni » di Catania e « Florio e Salamone » di Palermo e per la stamperia Braille di Caltanissetta.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n. 1 del 3 gennaio 1981*)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire il conseguimento dei relativi fini istituzionali a favore dei non vedenti, anche se con altre minorazioni fisiche e psichiche, l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere all'istituto per ciechi « T. Ardizzone Gioeni » di Catania ed all'istituto per ciechi « Florio e Salamone » di Palermo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, un contributo annuo di lire 500 milioni ciascuno.

I contributi di cui al precedente comma saranno erogati sulla scorta di programmi annuali di attività degli istituti.

Art. 2.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere all'Unione italiana ciechi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, un contributo annuo di lire 200 milioni per il funzionamento della stamperia Braille di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52.

Art. 3.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ricadenti nell'esercizio finanziario 1981 e successivi, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione nell'elemento di programma 1.1.1.5. « Istituzione dei liberi consorzi e riordinamento delle funzioni dei comuni » mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1980

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 30 dicembre 1980, n. 153.

Interventi per la promozione dell'attività di ricerca e di formazione dell'Istituto Gramsci siciliano.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1981, all'Istituto Gramsci siciliano, con sede in Palermo, un contributo di lire 100 milioni, quale concorso all'attività ordinaria dell'istituto.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni.

All'onere relativo, ricadente nell'esercizio finanziario 1981, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1980

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 30 dicembre 1980, n. 154.

Interventi per la promozione delle attività di ricerca e di studio dell'Istituto siciliano di studi politici ed economici (ISSPE) ed aumento del contributo in favore dell'Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere all'Istituto siciliano di studi politici ed economici (ISSPE) con sede in Palermo un contributo per l'anno 1981 di lire 100 milioni, quale concorso all'attività ordinaria dell'Istituto.

Art. 2.

Il contributo previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, in favore dell'Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici con sede in Palermo, è aumentato, a decorrere dall'anno finanziario 1981, di lire 50 milioni.

Art. 3.

All'onere di lire 150 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione nell'elemento di programma 1.1.1.5. « Istituzione dei liberi consorzi e riordinamento delle funzioni dei comuni » mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1980

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 30 dicembre 1980, n. 155.

Contributo al Centro internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari di Messina, dotato di personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 dicembre 1978.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere al Centro internazionale di ricerche e studi sociologici, penali e penitenziari, con sede in Messina, un contributo straordinario di lire 350 milioni per l'anno 1981.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 350 milioni.

All'onere relativo e ricadente nell'esercizio finanziario 1981 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1980

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 30 dicembre 1980, n. 156.

Approvazione del bilancio dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il bilancio dell'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) per l'esercizio finanziario 1978, nel testo deliberato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 18 maggio 1979.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1980

D'ACQUISTO

SARDO

LEGGE 30 dicembre 1980, n. 157.

Modifica della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, riguardante l'assegnazione di un contributo agli organi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, operanti in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo previsto dall'art. 1 della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1981, a lire 200 milioni annui.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ricadenti nell'esercizio finanziario 1981 e successivi, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione nell'elemento di programma 1.1.1.5. « Istituzione dei liberi consorzi e riordinamento delle funzioni dei comuni » mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1980

D'ACQUISTO

IOCOLANO

LEGGE 30 dicembre 1980, n. 158.

Compensi per i componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more di una organica disciplina della materia alle commissioni provinciali e alla commissione regionale previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modifiche si applicano le norme della presente legge.

Art. 2.

A ciascun componente ed al segretario delle commissioni di cui al precedente articolo è corrisposto, per ogni seduta, un gettone di presenza di L. 10.000 lorde.

Ai sanitari, è, altresì, corrisposto un compenso di L. 2000 per ogni soggetto visitato. Al segretario è corrisposto un compenso di L. 1000 per ogni pratica definita.

Art. 3.

La spesa di cui alla presente legge graverà sul Fondo regionale sanitario.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1980

D'ACQUISTO

AVOLA

LEGGE 30 dicembre 1980, n. 159.

Rideterminazione dei termini indicati negli articoli 28 e 33 e interpretazione autentica dell'art. 19, primo comma, della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, recante norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica. Modifiche ed integrazioni alla legislazione vigente in materia di edilizia residenziale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini stabiliti dal primo comma dell'art. 28 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono così modificati:

a) comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 15.000 abitanti: entro il 31 dicembre 1982;

b) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e dotati di strumenti urbanistici generali approvati: entro il 31 dicembre 1981;

c) comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non ancora dotati di strumenti urbanistici generali: entro un anno dall'approvazione degli strumenti urbanistici medesimi.

Le seguenti parole contenute nel secondo comma dell'articolo 28: « sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge » sono così sostituite: « il 31 dicembre 1980 ».

Le seguenti parole contenute nel secondo comma dell'articolo 33: « 1° luglio 1979 » sono così sostituite: « 1° luglio 1981 ».

Nel terzo comma del citato art. 33, dopo la parola « decorrere », aggiungere le seguenti: « da un anno ».

Le parole contenute nel quarto comma dell'art. 33: « 1° luglio 1980 » vanno così sostituite: « 1° luglio 1982 ».

Art. 2.

Fra le determinazioni assessoriali di cui al primo comma dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, s'intendono comprese anche le richieste di chiarimenti e di documenti integrativi.

Art. 3.

Il termine di scadenza fissato dall'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, recante norme per l'edilizia residenziale, è prorogato, limitatamente ai finanziamenti assegnati ai comuni, di giorni sessanta.

Art. 4.

Nelle more dell'adozione dei piani per l'edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni, i comuni, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica da realizzare con finanziamenti o contributi statali o regionali, adotteranno le procedure previste dall'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui termini di applicazione, indicati all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono prorogati fino al 31 dicembre 1983.

I termini di cui al quarto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i termini di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, ed i termini di cui al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, sono prorogati al 31 dicembre 1981.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1980

D'ACQUISTO

SARDO. — NATOLI — FASINO

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **160**.

Provvedimenti per lo sviluppo e l'incremento delle ricerche nel settore della geodinamica in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di realizzare e sviluppare in Sicilia una rete per la sorveglianza sismica dell'isola, la Regione assume a proprio carico le spese di funzionamento delle stazioni di rilevamento dell'Istituto geofisico dell'Università di Messina, del Dipartimento di scienze della terra dell'Università di Catania, dell'Istituto di geofisica mineraria dell'Università di Palermo e dell'Istituto internazionale di vulcanologia di Catania del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'articolo precedente l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente accredita ai predetti istituti, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, tutte le spese occorrenti:

1) per l'acquisto delle attrezzature, il completamento ed il miglioramento di quelle esistenti e la loro manutenzione;

2) per la gestione dei servizi di rilevamento.

Art. 3.

Le somme di cui all'articolo precedente sono assegnate, previa stipula di apposita convenzione triennale tra l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e gli istituti interessati, con accreditamento diretto in favore dei responsabili designati dalla giunta nazionale reti sismiche o organismo equivalente per ciascuno degli istituti di cui all'art. 1.

Detta convenzione deve prevedere, tra l'altro, l'obbligo per gli istituti di trasmettere annualmente all'assessorato:

una relazione tecnica contenente i principali dati acquisiti e i più rilevanti risultati conseguiti;

la rendicontazione annuale delle somme accreditate;

una relazione sull'andamento amministrativo dei servizi.

Art. 4.

Per le finalità dell'art. 2, n. 1 della presente legge, è autorizzata per il periodo 1981-83 la spesa complessiva di lire 315 milioni, di cui lire 105 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Per le finalità dell'art. 2, n. 2, è autorizzata, per il medesimo periodo, la spesa complessiva di lire 330 milioni, di cui lire 90 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981.

I predetti oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, nell'elemento di programma 2.1.2.1. « Università, istituti e centri per la ricerca scientifica ».

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1980

D'ACQUISTO

FASINO

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **161**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, sulla tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di due mesi di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, per la presentazione del programma di adeguamento, ove previsto, alla tabella *C* della legge 10 maggio 1976, n. 319, è prorogato, per i mattatoi comunali, al 28 febbraio 1981.

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è soppressa la parola « specializzati ».

Art. 3.

Nell'ottavo alinea della tabella annessa alla legge regionale 4 agosto 1980, n. 78, è soppressa la parola « ingegnere ».

Art. 4.

Il collaudo delle opere, relative a sistemi o impianti di depurazione o di pretrattamento, finanziate o ammesse a contributo della Regione, è disposto, anche in corso di opera, dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Per le opere ammesse a contributo, l'onere del collaudo graverà sulle somme destinate a competenze tecniche, di cui all'art. 32 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1980

D'ACQUISTO

FASINO

LEGGE 30 dicembre 1980, n. **162.**

Norme per agevolare la costruzione di impianti sportivi su aree demaniali nel territorio della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo della specifica destinazione trentennale previsto dall'art. 15 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, non è richiesto per le opere e per gli impianti che insistono nel demanio marittimo regionale, fermo restando quanto disposto dall'art. 15, lettera *a*), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

Le società e gli enti sportivi che richiedano i contributi previsti dagli articoli 9 e 10 della citata legge 16 maggio 1978, n. 8, dovranno produrre all'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti il titolo comprovante l'avvenuta concessione dell'area demaniale alle stesse, da parte della competente autorità.

Per scadenza della concessione o per decadenza della stessa per uno dei casi previsti dall'art. 47 del codice della navigazione, l'amministrazione concedente preferirà le richieste di concessione di quegli enti e società che abbiano già utilizzato gli impianti per fini sportivi e che intendano proseguire l'utilizzazione degli stessi.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 dicembre 1980

D'ACQUISTO

LO GIUDICE

(1425)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810950)